

**Bruxelles, 14 luglio 2026
(OR. en)**

11909/26

**EF 209
ECOFIN 1019
DELECT 115**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4777 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto e al regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione sui derivati OTC, e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4777 final.

All.: C(2026) 4777 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
C(2026) 4777 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto e al regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione sui derivati OTC, e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (MiFIR) disciplina il funzionamento della negoziazione nell'UE. Le modifiche legislative più recenti del MiFIR sono state introdotte dal regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio² (riesame del MiFIR). Il riesame del MiFIR elimina i principali ostacoli alla creazione di tre sistemi consolidati di pubblicazione, uno per ciascuna delle classi di attività seguenti: obbligazioni, azioni e fondi indicizzati quotati (ETF) e derivati negoziati fuori listino (OTC). Il riesame del MiFIR accresce inoltre la trasparenza e la competitività dei mercati dell'UE nel panorama mondiale. È stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'8 marzo 2024 ed è entrato in vigore il 28 marzo 2024.

A seguito del riesame del MiFIR l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è chiamata a elaborare norme tecniche di regolamentazione per definire alcuni dei dettagli tecnici delle nuove norme. Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

Il riesame del MiFIR ha introdotto modifiche agli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al fine di semplificare e armonizzare ulteriormente le norme, aumentare la trasparenza delle negoziazioni e migliorare il processo di formazione dei prezzi. È pertanto necessario aggiornare gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione⁴ per i derivati. È altresì necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione⁵ sugli ordini a pacchetto.

¹ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

² Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2194/oj).

Il riesame del MiFIR ha inoltre conferito all'ESMA il potere di specificare i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione⁶.

Il regolamento delegato (UE) 2025/1246 della Commissione⁷ ha modificato l'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/587⁸. La modifica ha erroneamente soppresso l'articolo 12, paragrafo 6, che imponeva alle imprese di investimento di prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione fosse resa pubblica come un'operazione unica. È stato invece mantenuto l'articolo 12, paragrafo 4, che avrebbe dovuto essere soppresso. È pertanto necessario rettificare tali errori.

Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2017/583, (UE) 2017/2194 e (UE) 2025/1155 della Commissione e le rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione sono combinate in un unico regolamento delegato della Commissione, in quanto sono tutte necessarie per conseguire un regime di trasparenza efficace e per l'efficace istituzione dei sistemi consolidati di pubblicazione per i derivati OTC.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, prima di presentare le norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche dei portatori di interessi⁹. Conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera b), del MiFIR, l'ESMA ha tenuto conto della consulenza del gruppo di esperti fra i portatori di interessi sulla qualità e sui protocolli di trasmissione dei dati dei mercati azionari e non azionari¹⁰.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la redistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 (GU L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2025/1246 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui ai regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti rappresentativi di capitale (GU L, 2025/1246, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1246/oj).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/2026-03-02).

⁹ Il documento di consultazione è disponibile al link: [MiFIR Review: Consultation Package 4 – transparency for derivatives, package orders and input/output data for the derivatives consolidated tape](#).

¹⁰ Le relazioni finali sono disponibili al link: [Relazioni del gruppo di esperti fra i portatori di interessi sulla qualità e sui protocolli di trasmissione dei dati dei mercati azionari e non azionari - Commissione europea](#).

L'ESMA ha effettuato un'analisi costi-benefici, che è stata inclusa nella relazione finale unitamente all'esito delle attività di consultazione¹¹. L'ESMA ha trasmesso alla Commissione la relazione finale sulle norme tecniche di regolamentazione nel dicembre 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

- L'articolo 1 introduce le modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583 in relazione ai derivati.
- L'articolo 2 introduce le modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2194 in relazione agli ordini a pacchetto.
- L'articolo 3 introduce le modifiche del regolamento delegato (UE) 2025/1155 in relazione ai dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione.
- L'articolo 4 introduce le rettifiche dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/587.
- L'articolo 5 specifica le date di entrata in vigore e di applicazione del presente regolamento.

¹¹ La relazione finale dell'ESMA è disponibile al link: [MiFIR Review Final Report on derivatives \(transparency, packages, CTP input output\)](#).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto e al regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione sui derivati OTC, e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹², in particolare l'articolo 1, paragrafo 8, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, l'articolo 11 bis, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 22 ter, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il regime di trasparenza pre- e post-negoziazione per i derivati sia semplice e allo stesso tempo adeguatamente calibrato, è opportuno specificare i derivati facendo riferimento al tipo di contratto, al tipo di sottostante e alla vita residua. Vista l'eterogeneità dei mercati dei derivati su merci, i contratti derivati su merci dovrebbero essere specificati facendo riferimento anche ad altre caratteristiche contrattuali, tra cui il tipo di carico e il luogo di consegna dei derivati sull'energia.
- (2) Al fine di garantire un regime di trasparenza pre-negoziazione semplice e stabile per i derivati è opportuno introdurre soglie statiche per determinare quando un ordine di derivati è di dimensione elevata. Per consentire una migliore calibrazione delle soglie di dimensione elevata tra i diversi derivati su strumenti rappresentativi di capitale negoziati in borsa, questi ultimi dovrebbero essere ulteriormente raggruppati in sottoclassi e la soglia di dimensione elevata per ciascuna sottoclasse dovrebbe essere calibrata usando fasce di liquidità basate sugli importi nozionali giornalieri medi.
- (3) L'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce le prescrizioni sulla pubblicazione differita relativamente ai derivati e conferisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alla Commissione il potere di determinare quali derivati o classi di derivati sono liquidi, quali sono illiquidi, le dimensioni dell'operazione al di sopra delle quali è possibile differire la pubblicazione dei dettagli dell'operazione e la durata dei differimenti. È pertanto necessario determinare i dettagli del regime di pubblicazione differita relativamente ai derivati.

¹² GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>.

- (4) Per garantire un regime di trasparenza semplice e stabile per i derivati è opportuno introdurre una determinazione statica della liquidità ai fini del regime di differimento istituito dall'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 600/2014. Per lo stesso motivo la determinazione statica della liquidità dovrebbe applicarsi anche ai fini della deroga per i derivati basata sull'illiquidità, stabilita all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (5) Al fine di garantire un regime di trasparenza post-negoziato semplice e stabile per i derivati, il regime di differimento istituito dall'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe basarsi su soglie statiche per determinare cosa costituisce un'operazione di medie dimensioni, di grandi dimensioni e di dimensioni molto grandi. Tali soglie dimensionali dovrebbero essere soglie minime. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero pertanto poter adottare soglie più elevate, ove opportuno. Per consentire una migliore calibrazione delle soglie di medie dimensioni, di grandi dimensioni e di dimensioni molto grandi tra i diversi derivati su strumenti rappresentativi di capitale negoziati in borsa, questi ultimi dovrebbero essere ulteriormente raggruppati in sottoclassi e le suddette soglie per ciascuna sottoclasse dovrebbero essere calibrate usando fasce di liquidità basate sugli importi nozionali giornalieri medi.
- (6) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 consente all'ESMA e alle autorità competenti di integrare il regime di differimento a norma di tale regolamento solo in relazione agli strumenti di debito sovrano. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione¹³.
- (7) L'articolo 1, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 impone all'ESMA di specificare le operazioni di politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria nonché i tipi di operazioni cui si applicano i paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo per quanto riguarda i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che non sono membri dell'Eurosistema. Poiché il conferimento di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 riguarda solo le operazioni effettuate dai membri del SEBC che non sono membri dell'Eurosistema, è opportuno modificare di conseguenza gli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2017/583.
- (8) L'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/583, riguardante la sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza, contiene riferimenti ad altre disposizioni di tale regolamento delegato e del regolamento (UE) n. 600/2014. Alla luce delle modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 introdotte dal regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e delle modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583 è opportuno aggiornare di conseguenza i suddetti riferimenti.

¹³ Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/2024-01-01).

¹⁴ Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/583.
- (10) In seguito alle modifiche dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583, i riferimenti a tale allegato contenuti nell'articolo 1, lettera a), punto ii), e negli articoli 3, 4, e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione¹⁵ dovrebbero essere sostituiti da riferimenti che specifichino le esatte classi di attività contemplate da tali disposizioni. L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/2194 dovrebbe inoltre essere in linea con i derivati OTC soggetti a requisiti di trasparenza a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (11) Gli ordini a pacchetto sono ordini interconnessi il cui prezzo è determinato come un'unica unità economica e in cui ciascuna componente comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con le altre componenti. Imporre la trasparenza pre-negoziata per un simile pacchetto qualora almeno una delle componenti non sia soggetta a obblighi di trasparenza pre-negoziata sarebbe incompatibile con tale natura. Gli ordini a pacchetto dovrebbero pertanto essere soggetti a obblighi di trasparenza pre-negoziata solo se vi sono soggette tutte le loro componenti.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2194.
- (13) I dati di input e di output necessari per il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni, indicati nel regolamento delegato (UE) 2025/1155¹⁶ della Commissione, si basano sugli obblighi di trasparenza stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/583 e per questo comprendono anche dati sugli *exchange traded commodities* (ETC) e sugli *exchange traded notes* (ETN). L'inclusione dei dati sugli ETC e sugli ETN nel sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni può tuttavia risultare fuorviante, in quanto la negoziazione di ETC ed ETN è più simile a quella delle azioni e degli ETF che a quella delle obbligazioni. I dati sugli ETC e sugli ETN non dovrebbero dunque essere segnalati al sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni né diffusi da quest'ultimo.
- (14) Il regolamento delegato (UE) 2025/1155 specifica i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni e del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati. In vista della sua istituzione, è necessario specificare anche i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC. Per evitare oneri indebiti a carico dei contribuenti di dati, nel determinare il contenuto dei dati che devono essere trasmessi al sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC e diffusi da quest'ultimo è importante garantire la coerenza con gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziata per i

¹⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2194/oj).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la redistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 (GU L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).

derivati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/583 e, nella misura del possibile, con i dati che devono essere trasmessi agli altri sistemi consolidati di pubblicazione e diffusi da questi ultimi.

- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2025/1155.
- (16) Il regolamento delegato (UE) 2025/1246 della Commissione del 18 giugno 2025¹⁷ ha modificato l'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/587¹⁸. La modifica ha erroneamente soppresso l'articolo 12, paragrafo 6, che imponeva alle imprese di investimento di prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione fosse resa pubblica come un'operazione unica. Il regolamento delegato (UE) 2025/1246 della Commissione ha inoltre erroneamente mantenuto l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587.
- (17) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/587.
- (18) Al fine di concedere ai partecipanti al mercato tempo sufficiente per prepararsi alle nuove prescrizioni, garantendo nel contempo la tempestiva istituzione del sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC, è opportuno posticipare la data di applicazione delle modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/2194 e delle modifiche del regolamento delegato (UE) 2025/1155 relative ai dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC.
- (19) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (20) Il gruppo di esperti fra i portatori di interessi sulla qualità e sui protocolli di trasmissione dei dati dei mercati azionari e non azionari è stato consultato conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

¹⁷ Regolamento delegato (UE) 2025/1246 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui ai regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti rappresentativi di capitale (GU L, 2025/1246, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1246/oj).

¹⁸ Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/2026-03-02).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- (21) Al fine di garantire un regime di trasparenza efficace e l'efficiente istituzione dei sistemi consolidati di pubblicazione per i derivati OTC, e considerando che tutte le disposizioni del presente regolamento riguardano la trasparenza pre- e post-negoziiazione, è necessario includere in un unico regolamento le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2017/583, (UE) 2017/2194 e (UE) 2025/1155 e la rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/587,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583

Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 bis è soppresso;
- (2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Ordini di dimensione elevata per i derivati

(Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Un ordine relativo a derivati negoziati in borsa è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alle soglie seguenti:

- (a) per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III;
- (b) per i derivati su tassi di interesse, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;
- (c) per i derivati su merci e i derivati su quote di emissione, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.3 dell'allegato III;
- (d) per i derivati su crediti, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.4 dell'allegato III;
- (e) per i derivati su tassi di cambio, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.5 dell'allegato III;
- (f) per i derivati cartolarizzati, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.6 dell'allegato III;
- (g) per gli altri derivati, la soglia di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 4.7 dell'allegato III.

2. Un ordine relativo ai derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alle soglie seguenti:

- (a) per i *credit default swap* che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le soglie di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III;

- (b) per i derivati su tassi di interesse di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le soglie di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 5.2 dell'allegato III;
- (c) per i *credit default swap* su singolo nome di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le soglie di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 5.3 dell'allegato III;
- (d) per i *credit default swap* di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le soglie di dimensione elevata pre-negoziiazione di cui alla tabella 5.4 dell'allegato III.";

(3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Classi di derivati per i quali non esiste un mercato liquido

(Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Per determinare se si debba considerare che un derivato negoziato in borsa non ha un mercato liquido, si applicano le seguenti determinazioni statiche della liquidità:

- (a) per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale, la determinazione di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III;
- (b) per i derivati su tassi di interesse, la determinazione di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;
- (c) per i derivati su merci e i derivati su quote di emissione, la determinazione di cui alla tabella 4.3 dell'allegato III;
- (d) per i derivati su crediti, la determinazione di cui alla tabella 4.4 dell'allegato III;
- (e) per i derivati su tassi di cambio, la determinazione di cui alla tabella 4.5 dell'allegato III;
- (f) per i derivati cartolarizzati, la determinazione di cui alla tabella 4.6 dell'allegato III;
- (g) per gli altri derivati, la determinazione di cui alla tabella 4.7 dell'allegato III.

2. Per determinare se si debba considerare che un derivato OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 non ha un mercato liquido, si applicano le seguenti determinazioni statiche della liquidità:

- (a) per i *credit default swap* che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, la determinazione di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III;
- (b) per i derivati su tassi di interesse di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, la determinazione di cui alla tabella 5.2 dell'allegato III;
- (c) per i *credit default swap* su singolo nome di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, la determinazione di cui alla tabella 5.3 dell'allegato III;

- (d) per i *credit default swap* di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, la determinazione di cui alla tabella 5.4 dell'allegato III.";

(4) all'articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le operazioni a pacchetto le informazioni includono l'indicatore di operazione a pacchetto o gli indicatori di operazione con scambio di sottostante fisico specificati alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.";

(5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Pubblicazione differita delle operazioni per i derivati

(Articolo 11 bis, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. I gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni su derivati negoziati in borsa conformemente a quanto segue:

- (a) per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.1 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (b) per i derivati su tassi di interesse, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.2 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (c) per i derivati su merci e i derivati su quote di emissione, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.3 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (d) per i derivati su crediti, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.4 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (e) per i derivati su tassi di cambio, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.5 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (f) per i derivati cartolarizzati, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.6 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;

- (g) per gli altri derivati, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 4.7 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella.

2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative ai derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, conformemente a quanto segue:

- (a) per i *credit default swap* che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 5.1 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (b) per i derivati su tassi di interesse di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 5.2 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (c) per i *credit default swap* su singolo nome di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 5.3 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella;
- (d) per i *credit default swap* di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, un differimento del volume e un differimento del prezzo non superiori alla durata indicata nella tabella 5.4 dell'allegato III per ciascuna categoria di operazioni di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e specificata in tale tabella.";

(6) gli articoli 9, 10 e 11 sono soppressi;

(7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Metodologia per determinare le soglie di trasparenza per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale

(Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Per determinare la soglia di dimensione elevata pre-negoziazione applicabile e la soglia di dimensione post-negoziazione per uno specifico derivato su strumenti rappresentativi di capitale negoziato in borsa, i gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato segmentano ciascuna classe di derivati su strumenti rappresentativi di capitale in sottoclassi come indicato

nella tabella 4.1 dell'allegato III, e a ciascuna sottoclasse applicano le fasce dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) indicate in tale tabella.

2. Ogni due anni i gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato effettuano i calcoli necessari per determinare l'ADNA di una particolare sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale negoziati in borsa, basandosi sull'ADNA registrato dal 1° gennaio al 31 dicembre dei due anni precedenti.

3. I gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato pubblicano i risultati dei calcoli effettuati conformemente al paragrafo 2 al più tardi un mese prima dell'applicazione delle soglie di cui al paragrafo 1.";

(8) gli articoli 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 14

Operazioni effettuate dai membri del SEBC che non sono membri dell'Eurosistema e alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

(Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014)

Un'operazione è considerata effettuata da un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che non è membro dell'Eurosistema in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- (a) l'operazione è effettuata a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti agli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea*;
- (b) l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi compresi le operazioni effettuate per detenere o gestire le riserve ufficiali in valuta estera di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o i servizi di gestione delle riserve forniti da un membro del SEBC che non è membro dell'Eurosistema alle banche centrali di paesi terzi a cui è stata estesa l'esenzione stabilita all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento;
- (c) l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria.

* Protocollo (N. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 230).

Articolo 15

Operazioni effettuate dai membri del SEBC che non sono membri dell'Eurosistema e alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

(Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014)

L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni effettuate da un membro del SEBC che non è membro dell'Eurosistema per la realizzazione di un investimento non connesso

all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14 del presente regolamento:

- (a) operazioni effettuate per la gestione dei fondi propri;
- (b) operazioni effettuate per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale;
- (c) operazioni effettuate per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale.

Articolo 16

Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza (Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido, come determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all'articolo 6 del presente regolamento per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.

2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, come determinato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all'articolo 6 del presente regolamento per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.

3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati.

Le autorità competenti effettuano tali calcoli a livello della classe di strumenti finanziari cui si applica la determinazione della liquidità stabilita all'articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all'articolo 6 per i derivati.

4. Prima di sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti verificano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.";

- (9) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (10) gli allegati IV e V sono soppressi.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2194

Il regolamento delegato (UE) 2017/2194 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:

- (a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) le componenti dell'ordine a pacchetto non rientrano esclusivamente in una delle classi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale, dei derivati su merci, dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione*;

* Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).";

- (b) alla lettera b) è aggiunto il seguente punto iii bis):

"iii bis) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono soggette ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione di cui all'articolo 8 bis del regolamento (UE) n. 600/2014";

- (2) l'articolo 2 è così modificato:

- (a) il primo comma è così modificato:

- i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I criteri specifici per classe di attività di cui all'articolo 1, lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su tassi di interesse sono i seguenti:";

- ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto appartengono alla stessa sottoclasse di attività dei derivati su tassi di interesse, che è una delle seguenti:

- i) *future* su tassi di interesse;
 - ii) opzioni su tassi di interesse;
 - iii) *future* su obbligazioni;
 - iv) opzioni su obbligazioni;
 - v) *swaption*;
 - vi) *swap* monovaluta fisso a variabile;
 - vii) *swap* monovaluta variabile a variabile;
 - viii) OIS monovaluta;

- ix) *swap* monovaluta fisso a fisso;
- x) *swap* monovaluta su inflazione;
- xi) *swap* multivaluta fisso a variabile;
- xii) *swap* multivaluta variabile a variabile;
- xiii) OIS multivaluta;
- xiv) *swap* multivaluta fisso a fisso;
- xv) *swap* multivaluta su inflazione;"

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se l'ordine a pacchetto è costituito da *swap* su tassi di interesse, le componenti di tale ordine a pacchetto hanno una durata tra quelle indicate all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014;"

(b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della lettera d), si considera che una componente di un ordine a pacchetto abbia una durata tra quelle indicate all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se il periodo di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del contratto e la data di cessazione del contratto corrisponde a uno dei periodi di tempo indicati in tale articolo.";

(3) l'articolo 3 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I criteri specifici per classe di attività di cui all'articolo 1, lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono i seguenti:"

(b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto appartengono alla stessa sottoclasse di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale, che è una delle seguenti:

- i) opzioni su azioni;
- ii) *future* su azioni;
- iii) opzioni su indici azionari;
- iv) *future* su indici azionari;
- v) *future* su indici di dividendi;
- vi) opzioni su indici di dividendi;
- vii) *future* su dividendi di azioni;
- viii) opzioni su dividendi di azioni;
- ix) opzioni su indici di volatilità;
- x) *future* su indici di volatilità;
- xi) opzioni su ETF;
- xii) *future* su ETF;

- xiii) *swap*;
- xiv) *swap* di portafogli;"
- (4) all'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono indici di credit default swap, vale a dire *swap* nei quali i flussi monetari sono legati al merito di credito di vari emittenti di strumenti finanziari che compongono un indice e al verificarsi di eventi di credito;"
- (5) all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono derivati *future* su merci con merci agricole, prodotti energetici o metalli come sottostanti;"

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2025/1155

Il regolamento delegato (UE) 2025/1155 è così modificato:

- (1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per una determinata obbligazione, ad eccezione degli ETC (*exchange-traded commodities*) e degli ETN (*exchange-traded notes*), i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 6, contrassegnati come "input" o "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 6 stessa.";
- (2) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Dati da trasmettere al CTP per i derivati OTC

(Articolo 22 ter, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per un determinato derivato OTC, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 10, contrassegnati come "input" o "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 10 stessa.
2. Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 8, contrassegnati come "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 8 stessa.
3. Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione, i contributori di dati trasmettono al centro dati del CTP, con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 9, contrassegnati come "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 9 stessa.";
- (3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per una determinata obbligazione, ad eccezione degli ETC (*exchange-traded commodities*) e degli ETN (*exchange-traded notes*), il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna

operazione, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 6, contrassegnati come "output" o "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 6 stessa.";

- (4) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Dati che il CTP per i derivati OTC deve diffondere

(Articolo 22 ter, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. Per quanto riguarda i dati di mercato fondamentali per un determinato derivato OTC, il CTP diffonde, con riferimento a ciascuna operazione, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 10, contrassegnati come "output" o "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 10 stessa.

2. Per quanto riguarda i dati richiesti dalla regolamentazione relativi ai derivati OTC, il CTP diffonde:

- (a) con riferimento a ciascuno strumento finanziario, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 8, contrassegnati come "output" o "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 8 stessa;
- (b) con riferimento a ciascun sistema di negoziazione, i dettagli di cui all'allegato II, tabella 9, contrassegnati come "output" o "entrambi" nell'ultima colonna della tabella 9 stessa.";

- (5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

- (6) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Nel regolamento delegato (UE) 2017/587, l'articolo 12 è così rettificato:

- (1) il paragrafo 4 è soppresso;

- (2) è inserito il seguente paragrafo 6:

"6. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di un'unica controparte sono considerate come un'operazione unica.".

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1 e 2 e l'articolo 3, paragrafi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN